12.1.3. I ruoli post riforma

12.1.3.1 Le Contabilità dei ruoli post riforma

I ruoli post riforma sono quelli emessi successivamente alla riforma della riscossione intervenuta con il D. Lgs n. 112/1999.

Per questi ruoli, l'Equitalia trasmette mensilmente alla Ragioneria Territoriale i riassunti dei ruoli, sia per quelli erariali che per quelli delle Regioni e Province a statuto speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 321 del 3/9/1999.

Invia, mensilmente, inoltre:

- a) il riepilogo mensile delle riscossioni e dei versamenti (Circolare del Ministero delle Finanze n. 189 del 17/10/2000);
- b) il prospetto riepilogativo dei discarichi contabilizzati nel mese, ex art. 5, comma 2, D.M. Finanze del 17/09/1999 che comprende per ciascun capo/capitolo/articolo:
 - l'importo del provvedimento (il totale);
 - l'importo da discaricare;
 - l'eventuale importo da rimborsare al contribuente. I dati dei discarichi vengono acquisiti dal S.I.E. tramite flusso trasmesso dall'Agenzia delle entrate e da altre Amministrazioni per la quota a favore dell'Erario;
- c) il prospetto riepilogativo delle maggiori rateazioni contabilizzate nel mese, reso ai sensi della circolare del Dipartimento della RGS IGF Ufficio XIV n. 15 del 19/03/2001;
- d) il prospetto riepilogativo dei discarichi delle maggiori rateazioni contabilizzate nel mese.

A decorrere dall'esercizio 2003, così come indicato dalla circolare dell'IGF – Ufficio XIV n. 15 del 18/03/2003, i dati contabili degli accertamenti, delle riscossioni, dei discarichi e degli interessi di maggior rateazione, relativi alle somme iscritte nei ruoli emessi successivamente al 31 dicembre 1999 (post riforma), sono acquisiti dal S.I.E. mediante flusso telematico proveniente dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate per il tramite della SOGEI (Società Generale d'Informatica S.p.A.) che è una società che opera nel settore dell'Information and Communication Technology offrendo soprattutto servizi per la pubblica amministrazione e controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I dati contabili relativi ai ruoli emessi fino al 31 dicembre 1999 (ante riforma), invece, come già chiarito continuano ad essere acquisiti con le consuete modalità, non essendo stati informatizzati.

L'acquisizione telematica riguarda sia i ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate, sia quelli emessi da altri Uffici (ad esempio: Ministero della Giustizia, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Camera di Commercio, ecc.) contenenti entrate erariali. Tuttavia, il flusso cartaceo non può ancora essere eliminato dato che ancora non viene esclusa la possibilità di eventuali disfunzioni e problematiche di trasmissione o di acquisizione dei dati contabili. Appunto per questo, continuano a pervenire alle Ragionerie Territoriali anche gli elaborati cartacei trasmessi da Equitalia: riassunti dei ruoli, conti mensili delle riscossioni e contabilità amministrative, prospetto dei discarichi amministrativi e delle maggiori rateazioni.

I dati acquisiti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate ed elaborati dal S.I.E. erano confrontati dalla Ragioneria Territoriale con quelli rilevati dai citati elaborati e dovevano, in linea di massima, concordare tra di loro.

Questo, comunque, fino all'esercizio 2015, non sempre accadeva. In particolare, le differenze scaturivano da un disallineamento tra i dati esistenti nel S.I.E., acquisiti dall'Agenzia delle entrate tramite flusso, e quelli contenuti negli elaborati contabili prodotti dagli AdR medesimi.

Infatti, ogni anno, il DRGS emanava un'apposita circolare in cui dava istruzioni in merito alla rettifica ed inserimento dei dati relativi ai ruoli post riforma. ex D. Lgs. n. 112/1999. Le ultime indicazioni in merito sono state diramate con nota prot. 27565 del 30/03/2016.

In caso di non concordanza dei dati dell'AdR con quelli della Ragioneria Territoriale, il S.I.E. consentiva l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati contabili tramite un sistema di

transazioni in linea sia per acquisire notizie contabili che ancora non pervenivano in forma automatica, sia per consentire, tramite le elaborazioni del sistema, di effettuare integrazioni e correzioni ai fini dell'esercizio delle funzioni di riscontro contabile e di controllo.

La procedura da tenere dalla Ragioneria Territoriale, in caso di discordanza dei dati contabili, era la seguente: ne chiedeva la ragione all'AdR e,

- 1) ove si accertava che la differenza era dovuta ad errori contenuti nei conti manuali presentati, andava chiesta la rettifica allo stesso AdR:
- 2) nel caso, invece, che l'errore era rilevato nelle contabilità telematiche, era necessario che la Ragioneria Territoriale, acquisita adeguata attestazione da parte dell'AdR, procedeva con una apposita transazione a modificare la base informativa del S.I.E.;
- 3) allorché l'acquisizione telematica dei dati contabili, per qualsiasi motivo, non era andata a buon fine, la Ragioneria Territoriale inseriva manualmente i relativi dati desumendoli dal conto mensile. In questo caso, andava inserita anche la data di consegna dei ruoli, sulla base dell'attestazione della correttezza degli elementi da acquisire presso l'AdR.

Tali modifiche ed integrazioni potevano riguardare le notizie contabili per ciascun capitolo/articolo di bilancio e si riferiscono agli accertamenti (riassunti dei ruoli), alle riscossioni, ai decreti di maggior rateazione e ai discarichi amministrativi.

Mentre per gli accertamenti era agevole utilizzare la funzione di rettifica della base informatica, attesa la pertinenza di tali dati agli stessi esercizi, per la modifica o l'inserimento delle notizie afferenti alla riscossione ed ai decreti, ove riferite ai residui e non alla competenza, permanevano notevoli difficoltà ad acquisire l'anno di provenienza del ruolo, elemento indispensabile per l'inserimento delle rettifiche. L'Ispettorato generale del bilancio (I.G.B.) e l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato (I.G.I.C.S.) avevano convenuto, per non compromettere la predisposizione del Rendiconto generale dello Stato, di consentire alla Ragioneria Territoriale di effettuare in maniera sintetica, nella base informatica relativa ai ruoli post riforma, le occorrenti rettifiche ed integrazioni con riferimento ai singoli capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata. Tali sistemazioni contabili andavano eseguite attraverso le apposite funzioni "ruoli" del S.I.E.

Era necessario, inoltre, indicare l'anno di riferimento del ruolo, che, per le notizie contabili riferite alla competenza, coincide con l'esercizio in corso. Per le modifiche o integrazioni delle riscossioni in conto residui, le Ragionerie Territoriali dovevano effettuare le variazioni alle notizie contabili concernenti le distinte tipologie di decreti attraverso la specifica funzionalità di modifica sintetica a livello di capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo specificando un anno compreso tra il 2000 e l'anno precedente quello in corso individuandolo tra il più probabile secondo gli elementi di conoscenza in proprio possesso. In dettaglio, la Ragioneria Territoriale verificava al S.I.E. la corrispondenza dei dati del carico ruoli e:

- 1) se differenti, provvedeva alle rettifiche;
- 2) se alcuni capitoli/articoli dei riassunti dei ruoli sono del tutto mancanti, andavano inseriti manualmente al S.I.E..

Tutte le sistemazioni contabili delle scritture andavano eseguite entro la chiusura contabile dell'esercizio prevista entro il 30 aprile successivo all'esercizio di riferimento.

Le problematiche della rettifica ed inserimento dei dati di cui sopra devono ritenersi superate, dall'esercizio 2016, con l'introduzione a regime dei nuovi flussi previsti dal Protocollo d'intesa del 17 maggio 2011, tra DRGS, Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.A., e dal Protocollo d'intesa, del 26 gennaio 2016, che ha coinvolto anche la Regione Siciliana e Riscossione Sicilia S.p.A., allo scopo di ottimizzare il sistema di rendicontazione delle entrate dello Stato e l'attività di riscontro contabile di competenza delle Ragionerie Territoriali.

Più specificamente, con i predetti Protocolli, Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. si sono impegnate, tra l'altro, ad inviare al S.I.E il flusso relativo al riassunto dei carichi (ruoli e accertamenti esecutivi), al conto mensile delle riscossioni e alle Contabilità bimestrali corredate delle variazioni al carico, distinte per tipologia ed anno di riferimento.

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate si è impegnata ad inviare alla Ragioneria Generale, trimestralmente, il flusso dei carichi (iscrizioni a ruolo e accertamenti esecutivi), e, entro il 31 gennaio di ogni anno, il flusso delle variazioni (sgravi, discarichi e maggiorazioni). La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

In caso di discordanza, risultante al 31/12/2015, le Ragionerie Territoriali, al fine di non compromettere la formazione del rendiconto generale dello Stato, provvederanno, secondo le indicazioni già fornite al riguardo.

I documenti contabili resi da Equitalia (riepilogo mensile delle riscossioni e dei versamenti, prospetto riepilogativo dei discarichi contabilizzati nel mese, prospetto riepilogativo delle maggiori rateazioni contabilizzate nel mese, prospetto riepilogativo dei discarichi delle maggiori rateazioni contabilizzate nel mese) nonché i riassunti dei carichi, dovranno pervenire in formato cartaceo alle competenti Ragionerie Territoriali, in parallelo con gli invii telematici, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall'avvio dei nuovi flussi.

<u>Versamenti alle Regioni e/o Province Autonome</u> Tenendo presente che, per tali versamenti non sono emesse quietanze di Tesoreria, fino al 31 dicembre 2015 occorreva inserire i relativi dati al S.I.E. attraverso la funzione: Gestione contabile - Ruoli/Inserimento notizie/Inserimento discarichi per devoluzione. L'Equitalia, a giustificazione di tali versamenti, allega un prospetto con l'indicazione del Capo/capitolo/articolo e per competenza e/o residui per singolo Ente creditore.

Dall'esercizio 2016, come indicato nella nota RGS, n. 98617 del 22 dicembre 2015, avente ad oggetto l'avvio nuovi flussi telematici relativi alla riscossione coattiva delle entrate erariali, anche queste voci contabili sono alimentate con i dati provenienti dal flusso Conto mensile e riguardano le riscossioni versate dalla tesoreria dell'ente beneficiario in base alla devoluzione (Sicilia, Sardegna, Friuli, Trentino, prov. Trento, prov. Bolzano).

<u>Le contabilità bimestrali</u> Come per i ruoli ante riforma, l'Equitalia presenta alla Ragioneria Territoriale le contabilità bimestrali, nei modi e nei termini già specificati nel paragrafo 12.1.2.3.

Normativa di riferimento

- R.D. n. 2440/1923, art. 74;
- D. Lgs. 13/04/1999, n. 112;
- D.M. Finanze 3/9/1999, n. 321;
- D.M. Finanze del 17/09/1999:
- Circ. Dir. Centrale Entrate n. 58/E del 28/03/2000;
- Circ. Dir. Centrale Entrate n. 189/E del 17/10/2000;
- Circ. RGS 19 marzo 2001, n. 15;
- Circ. RGS 18 marzo 2003, n. 15;
- Circ. RGS 25 gennaio 2012, n. 3;
- Circ. RGS 5 marzo 2015, n. 11;
- Nota RGS 22 dicembre 2015, prot. n. 98617;
- Nota RGS 30 marzo 2016, prot. n. 27565.